

OSSERVATORIO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

N. 3/2024

Substantive criminal law observatory n. 3/2024

Gaia Gandolfi – Andrea De Lia¹

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale depositate nel terzo trimestre 2024, nonché il riferimento ad alcune novità normative in materia di diritto penale sostanziale intervenute nel medesimo periodo.

Parole chiave: diritto penale sostanziale – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court filed in the third quarter of 2024, as well as references to some regulatory innovations in the field of substantive criminal law.*

Key words: *substantive criminal law – jurisprudential developments – regulatory innovation*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024. – 3. Il repertorio delle sentenze della Corte costituzionale. – 4. Le novità normative.

1. Premesse.

In questa terza uscita, l'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione intervenute nel terzo trimestre del corrente anno.

Tra di esse, si segnalano le sentenze delle Sezioni Unite in materia di stupefacenti e sul reato di estorsione. Segue un repertorio delle massime delle sentenze pronunciate dalla Consulta, nonché una rassegna delle novità normative, tra cui spicca la c.d. "legge Nordio".

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024.

1) Cass., Sez. II, 5 luglio 2024, ud. 25 giugno 2024, n. 26507

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato – reato complesso – concorso con il reato di danneggiamento

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 393 c.p. (fatto commesso anche con violenza sulle cose) si configura come un reato complesso sotto un duplice profilo: a) in primo luogo, la circostanza

¹ In questo numero, il repertorio della giurisprudenza della Corte di cassazione nonché la rassegna delle novità normative sono state curate da Gaia Gandolfi. La rassegna della giurisprudenza della Consulta, invece, è stata redatta da Andrea De Lia.

aggravante ha ad oggetto un fatto che costituirebbe di per sé il reato di cui all'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose); b) in secondo luogo, la fattispecie criminosa in disamina prevede quale suo elemento costitutivo (violenza alla persona o minaccia) e quale sua circostanza aggravante (violenza/danneggiamento della cosa) fatti che integrerebbero il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia. Se ciò è vero, altrettanto vero è, però, che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia risulta assorbito in quello di cui all'art. 393, comma 2, c.p. solo laddove i fatti di danneggiamento non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze connesse al perseguimento del preteso diritto, atteso che, in caso contrario, i due reati (danneggiamento e "ragion fattasi") concorreranno.

2) Cass., Sez. Unite, 11 luglio 2024, ud. 14 dicembre 2023, n. 27727

Stupefacenti – concorso di persone nel reato

Le disposizioni di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da un lato, e quella di cui all'art. 73, comma 5 del medesimo decreto, dall'altro, si pongono tra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., avendo quest'ultima carattere di norma speciale. Se, infatti, è vero che l'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, fattispecie autonoma, contiene tutti gli elementi costitutivi dell'art. 73, commi 1 e 4 (norme generali), altrettanto vero è che la predetta disposizione presenta, quali requisiti propri e caratteristici, aventi funzione specializzante, i «mezzi, modalità o circostanze dell'azione», ovvero la «qualità e quantità delle sostanze», che inducono a qualificare il fatto di lieve entità.

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto contestato a diversi imputati può essere suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse laddove, all'esito di una valutazione complessiva del caso concreto, emerga che le condotte di alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo; sicché, qualora il contributo apportato da uno dei correi si caratterizzi per mezzi, modalità e/o altre circostanze rivelatore di un più tenue grado di offensività rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma di riferimento, si versa al di fuori di un'ipotesi di concorso nel medesimo reato, essendosi in presenza di due reati diversi legati tra loro da un rapporto di specialità e solo per detto soggetto è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3) Cass., Sez. III, 16 luglio 2024, ud. 3 luglio 2024, n. 28545

Reati edilizi -ordine di demolizione – decorso del tempo

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con sentenza penale ha natura di sanzione amministrativa, con ogni consequenziale effetto in punto di inapplicabilità dell'estinzione della misura per il decorrere del tempo prevista per la sanzioni penali. Ciò anche in considerazione del fatto che, come affermato anche dalla giurisprudenza sovranazionale, con il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il destinatario deve darvi immediatamente esecuzione; sicché, laddove il procedimento di esecuzione sia determinato dalla prolungata inerzia del condannato, questi non può dolersi del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza.

4) Cass., Sez. III, 18 luglio 2024, ud. 5 aprile 2024, n. 29076

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile nei confronti di chiunque dismetta rifiuti nell'esercizio, anche solo di fatto, di

un'attività economica, a prescindere dalla qualifica formale del soggetto agente o dalla natura dell'attività medesima.

5) Cass., Sez. II, 22 luglio 2024, ud. 13 giugno 2024, n. 29959

Remissione tacita della querela

La disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) c.p., introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 – a mente della quale sussiste remissione tacita della querela laddove il querelante, senza giustificato motivo, non compaia all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone – trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il querelante medesimo abbia agito in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Il tutto, però, alla duplice condizione che: a) all'udienza alla quale, sebbene regolarmente citato, non sia comparso in assenza di giustificazione, egli conservi ancora la predetta qualità; b) al predetto soggetto lo statuto dell'ente rappresentato abbia espressamente conferito anche il potere di rimettere la querela semplicemente non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come teste.

6) Cass., Sez. II, 22 luglio 2024, ud. 19 luglio 2024, n. 29975

Concorso anomalo nel reato

In tema di concorso di persone nel reato, sussiste la penale responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c.p. solo nelle ipotesi in cui l'evento diverso non sia stato da questi voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto e, quindi, a condizione che non sia stato valutato come possibile, ulteriore o diversa conseguenza della condotta criminosa concordata.

7) Cass., Sez. Unite, 22 luglio 2024, ud. 28 marzo 2024, n. 30016

Estorsione – danno patrimoniale – perdita di *chance* – turbata libertà degli incanti – concorso

Il danno di cui all'art. 629 c.p., conseguente alla condotta violenta o intimidatoria del soggetto agente, può sostanziarsi anche nella perdita di *chance*, purché, però, quest'ultima sia rappresentata da una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, che deve essere dimostrata alla luce di principi della causalità propria del diritto penale e non già in base alla regola civilistica del "più probabile che non".

Il coattivo allontanamento, per l'effetto di una condotta violenta o intimidatoria, di un offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, può integrare, oltre il reato di cui all'art. 353 c.p., anche il delitto di estorsione ove abbia cagionato una lesione patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e concreta possibilità di ottenere un risultato utile e vantaggioso dalla partecipazione alla gara.

8) Cass., Sez. III, 25 luglio 2024, ud. 5 luglio 2024, n. 30529

Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

È configurabile il reato di cui all'art. 2, comma 1-*bis* d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, anche nelle ipotesi in cui la società tenuta agli obblighi contributivi sia stata, *medio tempore*, ammessa alla procedura di concordato preventivo; ciò in quanto il soggetto obbligato, al fine di beneficiare della causa di non punibilità di cui alla predetta disposizione incriminatrice, può attivare la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 L.F., estinguendo, in tal modo, le passività.

9) Cass., Sez. III, 29 luglio 2024, ud. 11 luglio 2024, n. 30950

Violazione delle norme poste a tutela degli infortuni e della sicurezza sul lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, la sussistenza di una posizione di garanzia prescinde da un'investitura formale, ben potendo derivare anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante. Alla luce, infatti, del "principio di effettività", assume la posizione di garante il soggetto che concretamente esercita i poteri e le funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente, dunque, dalla qualifica da questi rivestita nell'ambito dell'organigramma aziendale; le funzioni effettivamente esercitate prevalgono, dunque, rispetto alla carica formale attribuita al soggetto agente.

10) Cass., Sez. VI, 30 luglio 2024, ud. 15 maggio 2024, n. 31178

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

Sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia e non già quello di cui all'art. 612-*bis* c.p. nelle ipotesi in cui le condotte vessatorie realizzate nei confronti del coniuge, sorte in costanza di rapporto, vengano perpetrate anche successivamente alla sopravvenuta separazione di fatto o legale, atteso che il coniuge, fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è «persona della famiglia». All'esito della separazione personale, infatti, sebbene vengano meno gli obblighi di convivenza e di fedeltà, le parti sono comunque tenute al reciproco rispetto, all'assistenza morale e materiale nonché alla collaborazione.

11) Cass., Sez. VI, 30 luglio 2024, ud. 21 maggio 2024, n. 31179

Confisca in casi particolari

La disciplina di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*quater*, disp. att. c.p.p. ("Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio"), che, con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, rinvia al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla tutela dei terzi, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca precedente rispetto all'inserimento del reato presupposto nel catalogo contenuto nell'art. 240-*bis* c.p., anche nelle ipotesi in cui la sentenza che ha disposto la misura ablativa sia intervenuta successivamente alla predetta integrazione normativa.

12) Cass., Sez. IV, 31 luglio 2024, ud. 4 luglio 2024, n. 31190

Omicidio stradale – circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti

In tema di omicidio stradale, il riscontro positivo dell'accertamento eseguito sui campioni biologici del conducente non è *ex se* sufficiente a configurare la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589-*bis* c.p. (per la cui integrazione si richiede l'attualità dello stato di alterazione), essendo, di contro, necessario acquisire altresì ulteriori elementi sintomatici esterni, idonei a corroborare le risultanze degli accertamenti tecnico-biologici.

13) Cass., Sez. III, 5 agosto 2024, ud. 10 luglio 2024, n. 31818

Lottizzazione abusiva – sequestro – buona fede del terzo acquirente

In tema di sequestro preventivo disposto in relazione ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, la buona fede del terzo acquirente – requisito che impedisce l'applicabilità nei riguardi di questi della misura ablativa – si sostanzia nella inconsapevole partecipazione di detto soggetto all'operazione illecita, per avere il terzo adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesta dall'ordinaria diligenza. Indipendentemente, dunque, da un eventuale concorso nella realizzazione della condotta criminosa, sussistono profili di colpa in capo al terzo acquirente, con ogni consequenziale effetto in punto di sequestro e confisca, nelle ipotesi in cui egli abbia omesso di acquisire adeguate informazioni in relazione ai titoli

abilitativi, agli strumenti urbanistici e ad ogni altro elemento di rilievo sulla base delle evidenze disponibili.

14) Cass., Sez. III, 5 agosto 2024, ud. 12 luglio 2024, n. 31822

Reati edilizi – ordine di demolizione – applicazione della pena concordata dalle parti

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo perché realizzato in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con essenziali variazioni (art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) deve essere disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti, indipendentemente dal fatto che esso non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti; ciò in quanto tra gli effetti che non conseguono alla sentenza ex art. 444 c.p.p. non si annovera la sanzione dell'ordine di demolizione *de qua*. A ciò si aggiunga che la novella introdotta all'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. (a mente del quale «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna») non si applica alla demolizione di cui trattasi, atteso che l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è espressione di un potere sanzionatorio autonomo rispetto a quelli tipici dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.

15) Cass., Sez. II, 5 agosto 2024, ud. 2 luglio 2024, n. 31825

Truffa – circostanza aggravante della minorata difesa

In tema di truffa contrattuale realizzata per mezzo di un sito internet deputato alla compravendita di beni, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. in ragione della distanza tra il luogo ove si trova la persona offesa, che di regola versa in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova il soggetto agente; detto particolare contesto genera una posizione di maggior favore per il reo, consentendo a quest'ultimo non solo di "schermare" la propria identità, ma anche di non sottoporre il bene venduto ad alcun preventivo controllo da parte dell'acquirente.

16) Cass., Sez. II, 5 agosto 2024, ud. 4 luglio 2024, n. 31830

Minaccia

Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 612 c.p., che è un reato formale di pericolo, è irrilevante che la condotta criminosa ingeneri concretamente nella vittima uno stato di intimidazione, essendo, invece, sufficiente la mera attitudine della condotta medesima ad intimorire; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va condotta sulla base di un criterio di "medialità", che rispecchi le reazioni dell'uomo comune.

17) Cass., Sez. VI, 5 agosto 2025, ud. 25 giugno 2024, n. 31929

Maltrattamenti in famiglia – aggravante rappresentata dalla presenza di soggetti minori

Il termine "fatto" di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. (che disciplina una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso in cui la condotta sia commessa alla presenza o in danno, tra l'altro, di soggetti minori) deve essere interpretato in correlazione con la natura abituale del reato cui accede. La fattispecie aggravata dei "maltrattamenti assistiti", dunque, presuppone necessariamente un numero minimo di episodi che per la loro gravità, intensità e reiterazione nel tempo appaiano idonei a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.

18) Cass., Sez. III, 6 agosto 2024, ud. 17 maggio 2024, n. 31964

Confisca – reato di detenzione di sostanze stupefacenti

Non può essere *ex se* ritenuto profitto di attività illecita e, pertanto, non può essere assoggettato a confisca, il denaro rinvenuto nella disponibilità del soggetto agente laddove a questi sia contestato esclusivamente il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (confisca applicabile, invece, alla fattispecie di cessione di sostanza stupefacente), non essendo ravvisabile in simili ipotesi il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione.

19) Cass., Sez. III, 7 agosto 2024, ud. 29 maggio 2024, n. 32117

Tutela penale dell'ambiente - abbandono di rifiuti - omessa bonifica

La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 255 d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 disciplina l'ipotesi di abbandono di rifiuti (ivi incluso il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque), condotta sanzionata più severamente, già solo in termini formali, laddove, in esito alla stessa, non si ottemperi all'ordinanza del Sindaco compendiate le attività riparatorie che debbono eseguirsi a seguito della violazione medesima (art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l'art. 192 comma 3 stesso decreto). Il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. sanziona, invece, una condotta violativa – non necessariamente qualificabile in termini di “abbandono” – connotata da un requisito specializzante, ovverosia la sua potenzialità inquinante, tale da richiedere l'adozione di particolari procedure di bonifica. Diversamente, quindi, dall'ipotesi di cui all'art. 255 comma 3, d.lgs. n. 152/2006, il reato di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. presuppone che l'inottemperanza all'obbligo impartito segua il verificarsi di un evento potenzialmente idoneo ad inquinare il sito.

20) Cass., Sez. III, 7 agosto 2024, ud. 27 giugno 2024, n. 32132

Atti sessuali con minorenne

La circostanza attenuante inerente ai «casi di minore gravità» di cui all'art. 609-*quater*, comma 6, c.p. è configurabile nelle ipotesi in cui, alla luce della valutazione in merito ai mezzi, alle modalità esecutive, nonché alle circostanze dell'azione, sia possibile ravvisare una più lieve compressione della libertà sessuale della vittima. In tale prospettiva, allora, la reiterazione degli abusi sessuali è non solo sintomatica dell'intensità del dolo in capo al soggetto agente, ma anche espressione di una compressione affatto lieve della libertà sessuale della vittima, con ogni consequenziale effetto in punto di inoperatività, in simili ipotesi, della predetta circostanza attenuante.

21) Cass., Sez. VI, 9 agosto 2024, ud. 20 giugno 2024, n. 32470

Frode in processo penale e depistaggio

Il dolo specifico di cui all'art. 375 c.p. risulta integrato soltanto nelle ipotesi in cui il soggetto qualificato, attraverso la propria condotta decettiva, si adoperi per mutare e deviare il corso delle indagini o il quadro probatorio già acquisito, non risultando, invece, sufficiente l'intenzione di corroborare un'attività investigativa o elementi di prova già assunti.

22) Cass., Sez. VI, 20 agosto 2024, ud. 8 maggio 2024, n. 32686

Maltrattamenti in famiglia – reciprocità delle offese

Ciò che caratterizza il reato di cui all'art. 572 c.p. è l'asimmetria di posizione, nel rapporto della coppia, che si genera per effetto dei comportamenti vessatori di una parte nei confronti dell'altra. È possibile che la persona offesa, nonostante il contesto di disuguaglianza e sottomissione, manifesti la capacità di opporsi, offendendo a sua volta l'altra parte; tale circostanza, però, non esclude il delitto in disamina, laddove la reazione del soggetto maltrattato intervenga in un ambito comunque permeato di squilibrio e sopraffazione di una parte in danno dell'altra.

23) Cass., Sez. III, 21 agosto 2024, ud. 11 luglio 2024, n. 32770

Atti persecutori – mobbing

È configurabile il delitto di *stalking* in ambito occupazionale nelle ipotesi in cui il datore di lavoro realizzi plurime e reiterate condotte finalizzate all'umiliazione e all'isolamento del dipendente, tali da frustrare la libera autodeterminazione di quest'ultimo, così integrando uno degli eventi alternativi di cui all'art. 612-bis c.p.

24) Cass., Sez. VI, 22 agosto 2024, ud. 11 luglio 2024, n. 33016

Peculato – amministrazione di sostegno

La funzione precipua della misura dell'amministrazione di sostegno è quella di sopperire alle esigenze di vita di un soggetto privo di adeguata autonomia; sicché, all'atto del decesso del soggetto amministrato, cessa anche l'ufficio dell'amministrazione di sostegno e, per l'effetto, la qualifica pubblicistica del soggetto nominato amministratore. Ne consegue che eventuali condotte appropriative commesse da quest'ultimo in epoca successiva al decesso del beneficiario della misura non possono ricadere nell'alveo del delitto di peculato, ma solo in quello della fattispecie di appropriazione indebita.

25) Cass., Sez. III, 29 agosto 2024, ud. 10 luglio 2024, n. 33287

Discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti – concorso

Nelle ipotesi in cui una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegua in forme quantitativamente più importanti, sino a progredire verso una vera e propria discarica, si verifica tra le due fattispecie un fenomeno di «duplice tipicità apparente sopravvenuta»: se, infatti, il nucleo comune di detti reati è rappresentato dalla dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, essi si differenziano, però, sotto il profilo delle dimensioni dell'area occupata, della quantità dei rifiuti depositati, nonché della sistematicità ovvero occasionalità della condotta. L'abbandono di rifiuti è, invero, configurabile solo in caso di condotta estemporanea e occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti e aree non estese; diversamente, sarà integrato il reato di discarica abusiva. Trattasi, dunque, di un'ipotesi di concorso apparente che deve trovare soluzione sulla base del principio di specialità e, quindi, nel senso di ritenere configurabile, in simili casi, il reato di discarica abusiva, che racchiude in sé tutti gli elementi costitutivi di quello di abbandono di rifiuti.

26) Cass., Sez. III, 2 settembre 2024, ud. 12 aprile 2024, n. 33332

Reati tributari

Il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è un reato di pericolo che si sostanzia nel compimento di atti simulati o fraudolenti finalizzati all'occultamento di propri o altrui beni, idonei, in base ad un giudizio da operare *ex ante*, ad eludere l'esecuzione esattoriale. Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie è irrilevante l'epilogo che potrebbe avere la procedura di recupero del credito erariale, atteso che ciò che rileva è solo il superamento della soglia di punibilità, calcolata sulla base non del valore dei beni oggetto del trasferimento, bensì dell'ammontare delle imposte non versate, delle sanzioni e degli interessi maturati.

27) Cass., Sez. VI, 5 settembre 2024, ud. 3 luglio 2024, n. 33858

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Il reato di all'art. 388, comma 5, c.p. è configurabile anche nelle ipotesi in cui le condotte ivi descritte (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose di proprietà del soggetto agente e sottoposte a pignoramento) siano realizzate dopo la conclusione della procedura esecutiva, fintanto che detti beni restino materialmente affidati

alla custodia del loro originario proprietario. Ciò in quanto fino a quando il bene resta nel possesso materiale del debitore esecutato, permangono gli effetti del pignoramento ed in particolare il vincolo di indisponibilità del bene a salvaguardia di tutti i soggetti interessati al regolare svolgimento della procedura esecutiva; nell'ambito, quindi, di una procedura di esecuzione immobiliare, fino a quando il bene si trova nella custodia del debitore – anche dopo l'aggiudicazione e dopo il decreto di trasferimento della proprietà – permangono gli effetti del vincolo pignoratorio con i correlativi obblighi, la cui inosservanza integra il reato di cui all'art. 388, comma 5, c.p.

28) Cass., Sez. VI, 5 settembre 2024, ud. 9 luglio 2024, n. 33859

Turbata libertà degli incanti

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 353 c.p., le espressioni «gara nei pubblici incanti» o «licitazioni private» si riferiscono ad ogni procedura di gara, anche informale e atipica, volta all'individuazione, da parte della P.A., del contraente su base comparativa e alla conclusione di un contratto che assicuri una libera competizione tra più concorrenti. La fattispecie incriminatrice in disamina si estende, allora, anche alla c.d. “gara esplorativa”, ovvero una trattativa privata autoregolamentata dall'Amministrazione mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte.

29) Cass., Sez. VI, 9 settembre 2024, ud. 12 giugno 2024, n. 34032

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570-bis c.p. è irrilevante lo stato di bisogno dei soggetti aventi diritto alla prestazione e l'entità della somma dovuta, atteso che la norma incriminatrice di riferimento sanziona la “mera” violazione dell'obbligazione economica disposta dal giudice civile. In tale prospettiva, allora, l'impossibilità assoluta per il soggetto obbligato di adempiere, che esclude il dolo, non coincide con lo stato di indigenza, dovendosi in questo secondo caso valutare se, nell'ottica di un bilanciamento di interessi – ferma la prevalenza della posizione dei minori e degli altri “beneficiari” della prestazione – il soggetto fosse comunque nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi, senza pregiudicare una situazione di dignitosa sopravvivenza.

30) Cass., Sez. I, 10 settembre 2024, ud. 15 luglio 2024, n. 34178

Aberratio ictus

In tema di reato aberrante, lo sviluppo anomalo dell'azione di cui all'art. 82 c.p. potrebbe essere riconducibile anche alla reazione della vittima designata, la quale, opponendosi alla condotta lesiva posta in essere nei suoi confronti, dirotti verso altri l'offesa tipica. Detta circostanza potrebbe, infatti, non integrare un decorso causale eccezionale, tale da escludere, ex art. 41 c.p., l'efficienza causale della condotta offensiva ascrivibile all'autore materiale, trattandosi di ipotesi ampiamente prevedibile e affatto infrequente.

31) Cass., Sez. IV, 12 settembre 2024, ud. 4 luglio 2024, n. 34387

Infortuni sul lavoro – rischio interferenziale

In tema di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità del c.d. “rischio interferenziale” e, conseguentemente, dell'obbligo in capo al committente, che da esso deriva, di provvedere alla nomina di un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, l'identità del cantiere è determinata dall'opera per come inizialmente progettata e poi definita, sino al completamento della stessa, anche in forza di varianti intervenute in corso di esecuzione. L'evoluzione dell'opera, legittimata sul piano amministrativo da nuovi provvedimenti, non

determina, infatti, una “novazione” del cantiere, che persiste sino alla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.

32) Cass., Sez. V, 19 settembre 2024, ud. 11 luglio 2024, n. 35242

Confisca facoltativa

La confisca di cui all’art. 240, comma 1, c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la realizzazione di futuri reati mediante l’ablazione di beni che, essendo stati collegati all’esecuzione di fatti illeciti, se lasciati nella disponibilità del soggetto agente conserverebbero viva l’idea e l’attrattiva del reato. In tale prospettiva, ai fini dell’applicabilità della confisca facoltativa non è necessario che sussista un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato, dovendosi, invece, accertare una “strumentalità in concreto” tra il bene e l’illecito, alla luce delle specifiche caratteristiche della *res* e delle modalità e circostanze di realizzazione del reato.

3. Il repertorio delle sentenze della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 2 luglio 2024, ud. 5 giugno 2024, n. 116 – Pres. Barbera – Rel. Amoroso

È costituzionalmente illegittimo l’art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nella parte in cui tale disposizione prevede come reato la condotta di chi, essendo sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida senza idoneo titolo, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione della patente non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. La disposizione censurata, difatti, non è compatibile con il principio di offensività dopo che il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo.

2) Corte cost., 18 luglio 2024, ud. 1 luglio 2024, n. 135 – Pres. Barbera – Rel. Modugno e Viganò

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all’art. 580 c.p., tese ad estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti con la sentenza Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242. In assenza di una legge sulla materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli già fissati nel citato pronunciamento della Consulta, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve essere interpretato alla luce della *ratio* sottostante alla suddetta sentenza. Tutti questi requisiti (irreversibilità della patologia; presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente percepisce come intollerabili; dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale; capacità del paziente di assumere decisioni libere e consapevoli) devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali indicate dalla Consulta.

3) Corte cost., 18 luglio 2024, ud. 2 luglio 2024, ord. n. 136 – Pres. Barbera – Rel. Viganò

Deve essere rinviata al giudice *a quo*, per nuovo esame, la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all’art. 635, comma 5, c.p. nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Detta questione, promossa alla luce degli artt. 3 e 76 Cost., si innesta su un giudizio avente ad oggetto la contestazione del reato di danneggiamento aggravato per esposizione della cosa a

pubblica fede, ove, a fronte dell'impegno risarcitorio dell'imputato, la persona offesa ha rimesso la querela, sebbene il reato risultasse, *illo tempore*, procedibile d'ufficio. La questione deve essere declinata alla luce dello *ius superveniens*, avendo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, introdotto la procedibilità a querela per fattispecie in disamina.

4) Corte cost., 19 luglio 2024, ud. 9 maggio 2024, n. 136 – Pres. Modugno – Rel. Modugno

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in ordine all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui, al comma 1, punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia una associazione finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73 con la reclusione non inferiore agli anni venti, anziché con la reclusione non inferiore agli anni sette; nonché nella parte in cui, al comma 2, punisce chi partecipa all'associazione con la reclusione non inferiore agli anni dieci, anziché con la reclusione non inferiore agli anni cinque. Non può disconoscersi che, in rapporto alla fattispecie criminosa dell'associazione finalizzata al narcotraffico, si registri una fenomenologia, in termini di "frattura sanzionatoria" tra ipotesi "ordinaria" e ipotesi "lieve" del reato. Al *vulnus* denunciato non è, tuttavia, possibile porre rimedio nel modo indicato dal rimettente. Alla luce di una giurisprudenza di questa Corte, ormai copiosa e costante, una volta accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore (qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale), risultando a tal fine sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: soluzioni che consentono alla Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice incisa, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali. Nel caso in esame, tale soluzione non può, tuttavia, consistere nell'auspicato allineamento dei minimi edittali della fattispecie "*maior*" ai massimi della "*minor*". Dal sistema legislativo non appaiono, peraltro, neppure ricavabili, allo stato, "grandezze predate", alle quali possa mettersi eventualmente capo al fine di riequilibrare l'assetto sanzionatorio censurato, tra cui quelle fornite da altre fattispecie associative previste dal sistema.

5) Corte cost., 25 luglio 2024, ud. 4 luglio 2024, n. 149 – Pres. Barbera – Rel. Petitti

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 131-bis, quinto comma, c.p., nella parte in cui si prevede, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto e dei limiti edittali relativi, la rilevanza delle circostanze aggravanti autonome e ad effetto speciale, escludendosi altresì il giudizio di bilanciamento. La disposizione non è frutto di eccesso di delega e, nel contempo, essa è espressione del potere discrezionale del legislatore, non censurabile, se correttamente esercitato, davanti alla Consulta.

4. Le novità normative.

- **D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87**, pubblicato in GU seria generale n. 150 del 28 giugno 2024, recante, **“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”**, che ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. 10/03/2000, n. 74:

i) all’art. 1 d.lgs. n. 74/2000 è stata introdotta la definizione di “crediti inesistenti” (lett. *g-quater*) e di “crediti non spettanti” (lett. *g-quinquies*); il tutto, nella prospettiva, in particolare, della fattispecie di indebita compensazione di cui all’art. 10-*quater* del medesimo decreto;

ii) dall’art. 10-*bis* d.lgs. n. 74/2000 (rubricato, a seguito della novella, “Omesso versamento di ritenute certificate” e non più “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate”), è stata espunta la locuzione «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La novella si pone in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 luglio 2022, n. 175, con la quale la Consulta aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10-*bis* d.lgs. n. 74/2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», atteso che la scelta operata dal legislatore delegato di inserire, con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la predetta locuzione nella fattispecie incriminatrice di cui all’art.10-*bis* d.lgs. n. 74/2000 «contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., non essendo sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa». La nuova disposizione, peraltro, prevede un differimento del momento di consumazione del reato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, nonché la non punibilità se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione; laddove il contribuente, però, decada dal predetto beneficio, lo stesso è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a € 50.000,00;

iii) quanto all’art. 10-*ter* d.lgs. n. 74/2000 (“Omesso versamento di IVA”), anche in questo caso il momento di consumazione del reato è stato differito al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e anche detta novellata disposizione esclude la punibilità se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione; laddove il contribuente, però, decada dal predetto beneficio, lo stesso è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a € 75.000,00;

iv) all’art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000 (“Indebita compensazione”) è stata introdotta una causa di esclusione della punibilità per il reato di cui al comma 1 (compensazione di crediti non spettanti), nelle ipotesi in cui «anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito» (comma 2-*bis*);

v) l’art. 12-*bis* d.lgs. n. 74/2000, oggi “Sequestro e confisca”, è stato novellato nel suo secondo comma, prevedendo che il sequestro non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, «anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Ciò a condizione che, però, non «sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato»;

vi) la riforma ha introdotto all’art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 74/2000 una nuova causa di punibilità in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter*, destinata ad operare allorquando «il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto». A tal fine, il giudice dovrà tenere in considerazione la «crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi». La novella ha, inoltre, aggiunto alla disposizione in disamina il comma 3-*ter*, ove il

legislatore delegato ha indicato una pluralità di indici che il giudice sarà chiamato a valutare, in maniera prevalente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.;

vii) quanto all'art. 13-*bis* d.lgs. n. 74/2000, il novellato comma 1 posticipa alla chiusura del dibattimento di primo grado il termine ultimo entro il quale il debito tributario, per poter usufruire della circostanza attenuante ivi prevista, deve essere estinto (la previsione precedente faceva, invece, riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento). Occorre, inoltre, rimarcare che in base al combinato disposto del comma 1, come modificato, e del neo-introdotta comma 1-*bis*, allorquando, prima della chiusura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, l'imputato dovrà darne comunicazione sia al giudice procedente sia all'Agenzia delle Entrate; all'esito, il processo penale verrà sospeso; «decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso». La novella ha interessato anche il comma 2 dell'art. 13-*bis*, disciplinante le condizioni di accesso al rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p.;

vi) il legislatore delegato è, altresì, intervenuto sulla disciplina del concorso fra norme penali e norme tributarie, modificando il comma 2 dell'art. 19 d.lgs. n. 74/2000. Mentre, infatti, la precedente formulazione si limitava a prevedere la responsabilità amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (obbligazione in solido della persona fisica non concorrente nel reato, la quale, tuttavia, ha beneficiato degli effetti della violazione), la novella ha, invece, introdotto nella disposizione un inciso finale, secondo cui «resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-*bis*», ovvero sia enti nei confronti dei quali «può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

- d.l. 4 luglio 2024, n. 92, pubblicato in GU n. 155 del 4 luglio 2024, **convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112**, recante **“Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.”**, che ha introdotto l'art. 314-*bis* c.p. rubricato **“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”**, a mente del quale «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000». La nuova previsione è stata inserita nell'alveo dei reati presupposto di cui all'art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

- Legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in GU n. 187 del 10 agosto 2024, recante **“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”**, entrata in vigore il 25 agosto 2024 (ad eccezione delle disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, le quali entreranno, invece, in vigore il 25 agosto 2026). La legge ha abrogato il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 c.p. e, all’art. 1, comma 1, lett. e), ha riscritto integralmente il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-*bis* c.p. Con riferimento a tale ultima disposizione, tra le principali novità introdotte dalla novella si segnalano: la circostanza che le relazioni del soggetto “trafficante” con il pubblico ufficiale siano realmente esistenti e, dunque, non soltanto millantate; la contropartita dell’utilità data o promessa al mediatore che dovrà avere natura economica; è stato elevato il minimo edittale della pena.